



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA SEDE di G E N O V A
Via del Seminario 4

CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Lezione n. 2

Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

Sommario

CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.



I soggetti coinvolti e i relativi obblighi:

Il Datore di lavoro,

I Dirigenti

I Preposti

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP

IL Medico Competente (MC)

IL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori

Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso



I soggetti coinvolti e i relativi obblighi:

- I Lavoratori
- I Progettisti
- I Fabbricanti, i Fornitori
- Gli Installatori
- I Lavoratori autonomi



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 15

Misure generali di tutela

(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- ▶ a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - ▶ b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - ▶ c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - ▶ d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - ▶ e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - ▶ f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 15

Misure generali di tutela

(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)

- ▶ g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - ▶ h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - ▶ i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - ▶ l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - ▶ m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - ▶ n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - ▶ o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - ▶ p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ▶ q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - ▶ r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 15

Misure generali di tutela

(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)

- ▶ s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ▶ t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - ▶ u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - ▶ v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - ▶ z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
-
- ▶ Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 16

Delega di funzioni

- ▶ 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - ▶ che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - ▶ che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - ▶ che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - ▶ che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - ▶ 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
 - ▶ 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- ▶ a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28;
- ▶ b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- ▶ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - ▶ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - ▶ nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - ▶ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - ▶ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - ▶ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ▶ richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - ▶ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - ▶ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - ▶ l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - ▶ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - ▶ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - ▶ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
 - ▶ elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ▶ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ▶ comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - ▶ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - ▶ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - ▶ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - ▶ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - ▶ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - ▶ comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- ▶ a) la natura dei rischi;
 - ▶ b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - ▶ c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - ▶ d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - ▶ e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 19

Obblighi del preposto

- I. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- ▶ a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - ▶ b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - ▶ c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - ▶ d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - ▶ e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - ▶ f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - ▶ g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
 2. I lavoratori devono in particolare:
 - ▶ a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ▶ b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - ▶ c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - ▶ d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - ▶ e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

- ▶ *f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ▶ *g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ▶ *h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ▶ *i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
- ▶ a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
 - ▶ b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.
 - ▶ c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- ▶ a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - ▶ b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 22

Obblighi dei progettisti

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

- ▶ 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

- ▶ 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - ▶ 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 22

Obblighi dei progettisti

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

- ▶ I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

- ▶ 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- ▶ 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24

Obblighi degli installatori

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

- ▶ 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
-
- 

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

I. Il medico competente:

- ▶ collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
 - ▶ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - ▶ istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
 - ▶ consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
 - ▶ consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- ▶ invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
 - ▶ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ▶ informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - ▶ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - ▶ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - ▶ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - ▶ comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

- I. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:**
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:**
- ▶ 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
 - ▶ 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;**
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - ▶ a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - ▶ b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
**(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994
modificato dalla l. n. 123/2007)**

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

Misure di tutela e obblighi

Articolo 27

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

(rif.: art. 1, comma 1, lett. m) e s) l. n. 123/2007)

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
 2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 31

Servizio di prevenzione e protezione

(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
 - ▶ 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
 - ▶ 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
 - ▶ 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
 - ▶ 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 3 I

Servizio di prevenzione e protezione

(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
 - ▶ a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
 - ▶ b) nelle centrali termoelettriche;
 - ▶ c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - ▶ d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - ▶ e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - ▶ f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - ▶ g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
 - ▶ 7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
 - ▶ 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

 - ▶ 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente.
 - ▶ 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
 - ▶ 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
-

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:
 - ▶ il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo che si dichiara a tal fine disponibile;
 - ▶ il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
 10. Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 33

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

(rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - ▶ a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - ▶ b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - ▶ c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - ▶ d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - ▶ e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - ▶ f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

(rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

 - ▶ 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
-

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

(rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE)

- ▶ 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 35

Riunione periodica

(rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994)

- I. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
- ▶ a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - ▶ b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - ▶ c) il medico competente, ove nominato;
 - ▶ d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
-



GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione II

Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 35

Riunione periodica

(rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994)

- ▶ 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
 - ▶ 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
-



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

Gli organi di vigilanza e controllo

- > **Aziende U.S.L.**
- > **Vigili del Fuoco**
- > **Ispettorato del lavoro**
- > **Carabinieri**



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

"Il ruolo delle Aziende U.S.L. in materia di igiene e sicurezza del lavoro"

**Prevenzione igiene e
sicurezza nei luoghi di
lavoro**



Igiene e sanità pubblica
Veterinaria
Medicina legale,
Malattie infettive
Medicina del Viaggiatore
Igiene degli alimenti e della
nutrizione

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

Il Dipartimento della Prevenzione nel Servizio Sanitario Nazionale Unità Funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

E' il soggetto pubblico di prevenzione che contribuisce all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con le seguenti funzioni:

- **Conoscenza dei rischi, delle soluzioni e delle norme effettuando sopralluoghi, indagini ambientali e sanitarie**
 - **Informazione e formazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed educazione alla salute**
 - **Vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi**
-



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

L' Art. 21 della Legge 833/78 estende la funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, attribuita agli Ispettori del Lavoro, anche al personale delle USL in Servizio presso le :

Unità Funzionali di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

ATTIVITA'

D.Lgs. 81/08 Attività Organi di vigilanza e sanzioni:

Interventi nei luoghi di lavoro:

- **singoli e di comparto**

Esame pratiche nuovi insediamenti produttivi e deroghe (D.P.R. 303/56):

piani di bonifica amianto (b.Lgs . 277/91)

Prescrizioni di legge:

- > **vidimazione registri infortuni**
- **verifica periodica impianti e macchinari**

Segue...

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

ATTIVITA'

- **Attività sanitarie**
- **visite mediche di medicina del lavoro**
- **visite mediche minori e apprendisti**
- **esame ricorsi al giudizio del medico competente**
- **deroghe per impiego lavoratori minori**
- **esame richieste per la tutela lavoratrici madri**

segue..



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

ATTIVITA'

- **Informazione e formazione**
 - **numero verde 800204040**
 - **pubblicazioni**
 - **seminari, incontri pubblici e corsi di formazione**
 - **contatti diretti individuali**
-
- 

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

Criteri di intervento

- attività con maggiore incidenza degli infortuni
- attività prevalenti
- programmi Regionali o Nazionali

Attivazione

- per segnalazione di infortuni e/o rischi
 - richieste specifiche di intervento
 - infortuni e malattie professionali
 - di iniziativa
-
- 

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

Provenienza delle segnalazioni e/o richieste di intervento

- magistratura
 - organizzazioni sindacali
 - lavoratori
 - imprenditori
 - cittadini
 - medici
 - altri organi di vigilanza
-
- 

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaapistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

Composizione

• **Figure professionali interdisciplinari:**

- medici
 - infermieri
 - ingegneri
 - geometri
 - periti esperti in varie discipline
 - personale amministrativo
-
- 

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA

CODICE PENALE

CODICE CIVILE

**NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI
IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO**



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA

ART. 32 Tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.....;

ART.35 Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.....;

Art.41: l'iniziativa economica privata è libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza , alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana...



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Codice Penale

ART. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la **reclusione da 6 mesi a 5 anni**. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della **reclusione da 3 mesi a 10 anni**

ART. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la **reclusione fino a 1 anno** o con la multa

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Codice Penale

ART. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la **reclusione da 6 mesi a 5 anni**. Se il fatto è commesso con violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione infortuni sul lavoro la pena è della **reclusione da 1 a 5 anni ...**

ART. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la **reclusione fino a 3 mesi** o con la multa fino a ...

. se i fatti ... sono commessi con violazione delle norme della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per lesioni gravi è **reclusione da 2 a 6 mesi** o la multa da ... per lesioni gravissime **reclusione da 6 mesi a 2 anni** o della multa da

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Codice Civile

ART. 2050 RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

ART. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

SANZIONI NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

PREPOSTO: arresto fino a 3 mesi e sanzioni fino a euro 2.000

DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE: arresto fino a 18 mesi e
sanzioni fino a euro 24.000

MEDICO COMPETENTE: arresto fino a 3 mesi e sanzioni fino a
10.500

**PROGETTISTI, PROGETTISTI, FABBRICANTI E
INSTALLATORI:**

arresto fino a 8 mesi e sanzioni fino a euro 45.000

LAVORATORE AUTONOMO: arresto fino a 4 mesi sanzioni fino a
euro 2.000

LAVORATORE: arresto fino a 1 mese sanzioni fino a euro 600

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

D.Lgs. 81/08 Articolo 14 disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

In attesa del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle indicate all'allegato I:

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del piano di emergenza/evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione Servizio prevenzione e protezione e nomina responsabile

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.cipaatpistoia.it/.../2%20dip%20prevenzione%20e%20sanzioni.pdf)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

D.Lgs. 81/08 Articolo 14 disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Mancata elaborazione PSC (cantieri edili)
Mancata elaborazione POS (cantieri edili)
Mancata nomina del coordinatore per la sicurezza (progettazione/esecuzione) (cantieri edili)
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto
Mancato utilizzo cintura di sicurezza
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Violazioni che espongono a rischio seppellimento, elettrocuzione, amianto.

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.securgest-sicurezza.it)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?

(Quesito del 14 settembre 2012)

A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l'articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest'ultimo obbligo è previsto solo nell'ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).

Segue...

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.securgest-sicurezza.it)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

(segue...)

L'articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).

Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.securgest-sicurezza.it)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con “buoni lavoro”, quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?

(Quesito del 14 settembre 2012)

Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l'obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

(segue...)

ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.securgest-sicurezza.it)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

(segue...)

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali).

Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. che *“nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”*.

(segue..)



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.securgest-sicurezza.it)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

(segue...)

Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato dall'Agencia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via.



ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI

(dal sito www.securgest-sicurezza.it)

LEGISLAZIONE E SANZIONI

Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 81/2008?

A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l'art. 230-*bis* del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l'impresa familiare come l'attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). All'impresa familiare si applicherà quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", mentre laddove i componenti dell'impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

Temi

- **Cenni in ordine alle sanzioni amministrative**
 - **Inasprimento delle sanzioni penali nel TU 81/08**
 - **In particolare: la responsabilità penale dell'ente conseguente a reato**
 - **I soggetti responsabili: concezione sostanziale; datore di lavoro, dirigente, preposto, la delega di funzioni; casistica**
 - **... come premessa, un breve inquadramento generale del tema delle sanzioni in materia di SLL**
-



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

- ***Struttura generale***
- ***dell'apparato sanzionatorio in***
- ***materia di sicurezza sui***
- ***luoghi di lavoro***



• ***Cosa è una sanzione?***

E' la risposta dell'ordinamento di fronte alla violazione di norme giuridiche.

Ad esempio: non uccidere, non rubare, redigi il D VR...



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

~ segue (ad esempio):

... chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ... se il fatto è commesso con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni...” (art.589 c.p.: **OMICIDIO COLPOSO)**



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

~ segue (ad esempio):

**“... E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro che ... omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’art.17 comma I lett.a) in collaborazione con il RSPP ed il MC...”
(art.55, comma I, TU)**



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

~ segue (ad esempio):

**“... il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti..
Con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1000 a 4800 euro per la violazione
dell’art.26, comma 1, lett.a ...” (art.55, comma 5,
lett. B,TU)**



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

Differente natura delle sanzioni

In materia di SLL (come in molti altri casi) il sistema sanzionatorio è incentrato, principalmente, sulla interazione di un duplice ordine di tutela:

**RESPONSABILITA' NEI
CONFRONTI DELLO
STATO**



Sanzioni penali ed amministrative

non ci occuperemo di

**RESPONSABILITA' NEI
CONFRONTI DEI PRIVATI**



Sanzioni civili: risarcimento del danno



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

..segue (differente natura delle sanzioni) **Escludendo pertanto, in questa sede, la responsabilità civile, le sanzioni previste dall'ordinamento giuridico si distinguono in:**

Sanzioni Penali

Sanzioni

Amministrative

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

Le sanzioni penali riguardano le violazioni ritenute

più gravi...

... ed hanno il contenuto

più severo...

pene quali (art. 17 codice penale)

**ergastolo, reclusione,
arresto, multa, ammenda**



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

... la particolare gravità delle sanzioni penali discende dal fatto che esse riguardano

... la libertà personale del reo

REATO



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

Il concetto di regola cautelare

Un sistema normativo di natura precauzionale, quale quello relativo alla SU, si compone di regole cautelari: esse intervengono non a seguito di lesioni del bene giuridico tutelato (ad es. salute ed integrità del lavoratore) ma al fine di prevenire lo stesso verificarsi di eventi lesivi

Sanzioni relative all'inosservanza di regole cautelari finalizzate a prevenire eventi lesivi

Sanzioni che intervengono nei casi in cui si sia verificato un evento lesivo



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

Sanzioni relative a
regole cautelari
(tutela anticipata)



Puniscono una condotta,
ovvero una omessa
condotta



penali amministrative

Sanzioni relative a
eventi lesivi
(tutela repressiva)



Puniscono una condotta, ovvero
una omessa condotta che abbia
determinato un evento



penali

Riepilogo:

- **Sanzioni penali (reati) e sanzioni amministrative**
 - **Reati: delitti e contravvenzioni**
 - **Regole cautelari**
 - **Regole cautelari scritte e non scritte**
 - **Responsabilità per l'evento e responsabilità per la condotta**
-



***L'inasprimento
riguarda soltanto le sanzioni
relative alla inosservanza
delle regole cautelari
(responsabilità per la condotta)***



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

REATI

DELITTI

(puniti con ergastolo, reclusione e/o multa)

CONTRAVVENZIONI

(punite con arresto e/o ammenda)

➡ **Prescrizione** lunga (6 anni in su) per i delitti; breve per le contravvenzioni (4 anni)

➡ I DEL, salvo espressa previsione contraria, sono punibili solo se commessi con **dolo**; per le **CONVERSAZIONE** basta la **colpa** (art.42 c.p.)

➡ I DEL in alcuni casi sono punibili a **querela** della persona offesa; le **CONVERSAZIONE** sono sempre procedibili **di ufficio**

➡ In materia di SLL, i DEL in alcuni casi sono reati **comuni** ("chiunque" li può commettere); le CV sono reati **propri** (risponde il DL, il DIR, il PREP ecc.)

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

... chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ... se il fatto è commesso con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni..." (art.589 c.p.)

"... E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5000 a 15000 euro il datore di lavoro che ... omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art.17 comma 1 lett.a) ..." (art.55 TU)

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

... chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ... se il fatto è commesso con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni..." (art.589 c.p.)

"... E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5000 a 15000 euro il datore di lavoro che ... omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art.17 comma 1 lett.a) ..." (art.55 TU)

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

**In materia di sicurezza sul lavoro, le
contravvenzioni
presidiano le regole cautelari,
i delitti sono invece previsti nei casi di
eventi lesivi o mortali**



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è destinatario di contravvenzioni "proprie"...
- ... ma può essere chiamato a rispondere per il reato "comune" di omicidio o lesioni colpose...
(Cass., n.1135, 20.4.05, CED 233657; n.15226, 5.2.07, CED 236170)



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>)

- ▶ **Obligazione amministrativa e prescrizione dell'organo di vigilanza**
 - ▶ **Art. 301 TU “corretto” dal DLV 106/09:**
 - ▶ **“... alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la sola pena dell’ammenda, si applicano e disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt.20 segg. DLV 758/94...”**
-



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>

- ▶ **La procedura della "prescrizione": quando l'OV accerta una contravvenzione...**

**Informa il
Pubblico
ministero; il
procedimento
penale rimane
sospeso**

**Impartisce una
prescrizione,
assegnando un
termine**



Successivo controllo, se positivo:

- ▶ **L'OV ammette il reo all'oblazione amministrativa (1/4 del massimo dell'ammenda)**
 - ▶ **Se il reo paga entro gg 30**
 - ▶ **L'OV informa il Pubblico ministero**
 - ▶ **Il procedimento penale viene archiviato**
-
- 

Successivo controllo, se positivo:

- ▶ **L'OV informa il Pubblico ministero**
 - ▶ **Il procedimento penale segue il suo corso Nel corso del procedimento, il reo potrà comunque chiedere l'oblazione giudiziaria (1/2 dell'ammenda)**
 - ▶ ***Nota: lo stesso avviene se il reo ottempera ma non paga l'oblazione amministrativa***
-



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>

- ▶ **L'oblazione amministrativa di cui al**
 - ▶ **DLV 758/94 è diversa ...**
 - ▶ **Dall'oblazione penale ex art. 162 bis c.p.**
 - ▶ **è facoltativa**
 - ▶ **Si paga di più**



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito <http://www.aslromah.it>

(2) Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi

► Art. 30I bis TU “corretto”: in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'OV mediante verbale di primo accesso ispettivo



(3) contravvenzioni punite con il solo arresto (art. 55 comma 2 T U, ad esempio)

- ▶ **Eccezioni (art. 302, comma 2):**
- ▶ **•violazione causa di infortunio**



(4) Potere di disposizione

- ▶ **La prescrizione è cosa diversa dalla disposizione**
- ▶ **La DISP è oggi prevista dall'art.302 bis TU “corretto” (in precedenza dall'art.10 DPR520/55) Consiste in un ordine dato dall'OV in materia di SL**
- ▶ **Tale ordine può essere dato solo se non c'è un reato (art.25 DLV 758/94) o, alla luce del TU “corretto”, se non c'è un illecito amministrativo (art. 301 bis TU “corretto”) e dunque in caso di accertata violazione di regole cautelari non scritte. Se non viene adempiuto si commette un reato... l'inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite in materia di sicurezza o igiene sul lavoro_ è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda (art.1 DPR520/55)**

Successivo controllo, se positivo:

- ▶ **L'OV informa il Pubblico ministero**
 - ▶ **Il procedimento penale segue il suo corso Nel corso del procedimento, il reo potrà comunque chiedere l'oblazione giudiziaria (1/2 dell'ammenda)**
 - ▶ ***Nota: lo stesso avviene se il reo ottempera ma non paga l'oblazione amministrativa***
-

